

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 9 APRILE 1954

(26<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » (465) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 382, 383, 386, 389, 397, 398, 399
BRACCESI	399
FORTUNATI	382, 383, 385, 386, 388, 397, 398
GIACOMETTI	389
JANNACCONE	383, 384, 388
PESENTI	384, 387
STURZO	383, 384, 387, 389
TOMÈ	386
TRABUCCHI, relatore	388, 398
VANONI, Ministro del bilancio	383, 384, 385, 386, 388, 389
ZOTTA	384

« Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (466) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	389, 391
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze	390, 391

FORTUNATI	Pag. 390
STURZO	391
TRABUCCHI, relatore	389, 391
ZOTTA	390

« Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 » (479) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	392, 395, 396, 397
CORTI	394
DE LUCA LUCA	393
FORTUNATI	392, 393, 396, 397
GIACOMETTI	396
STURZO	392, 393, 395
TRABUCCHI	393
VANONI, Ministro del bilancio	392, 393, 394, 396

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	382, 389
STURZO	382
TRABUCCHI	382
VANONI, Ministro del bilancio	382

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannacccone, Minio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Sturzo, Tomè, Trabucchi, Valenzi e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Cenini è sostituito dal senatore Zelioli Lanzini.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Sull'ordine dei lavori.**

STURZO. Osservo che al numero 1 dell'ordine del giorno abbiamo, in sede referente, il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari ». L'entrata derivante da questo provvedimento è indicata come copertura dell'onere previsto dal disegno di legge che è al nostro ordine del giorno, in sede deliberante, per la concessione di un'anticipazione al personale statale.

In sostanza l'esame del provvedimento relativo all'acconto agli statali dovrebbe seguire quello sul disegno di legge relativo all'istituzione di una imposta sulle società.

Ora è evidente che non possiamo terminare in due ore la discussione di quest'ultimo disegno di legge, che è molto importante e che deve inoltre essere discusso in Aula per l'approvazione. Poichè il provvedimento per la concessione di un anticipo agli statali è quanto mai urgente, propongo che si passi subito alla discussione di questo disegno di legge, per il quale penso che occorrerà trovare altra fonte per la copertura, attraverso una nota di variazione dell'entrata.

TRABUCCHI. Debbo fare un'osservazione in merito a quanto ha detto il senatore Sturzo circa l'opportunità che alla copertura del disegno di legge per l'anticipazione agli statali si provveda con nota di variazione dell'entrata. Quando abbiamo approvato il bilancio 1953-54 si approvò concordemente il principio che tutte le sopravvenienze attive, cioè tutti gli aumenti di entrata, sarebbero andate in diminuzione del disavanzo. Quindi oggi ci troviamo nella condizione di non poter avvalerci di una nota di variazione per provvedere all'onere previsto da quel disegno di legge.

Approvando quindi un disegno di legge sulla base di una nota di variazione futura, voteremo questo voto fatto in sede di approvazione del bilancio. Riconosco però la difficoltà sostanziale addotta dal senatore Sturzo per cui non si può provvedere alla copertura dell'onere derivante dal disegno di legge per gli aumenti agli statali con le entrate derivanti

dalla istituzione di un'imposta sulle società perchè questo provvedimento è ancora da approvare nè può essere approvato rapidamente.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Io credo che occorra un minimo di ordine nella discussione. In questo momento non si tratta del merito del disegno di legge sugli statali, ma dell'inversione dell'ordine del giorno, alla quale il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Sturzo perchè si passi subito all'esame, in sede deliberante, del disegno di legge: « Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » (465). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » (465).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FORTUNATI. Siamo in sede politico-parlamentare e quindi non possiamo ignorare i motivi politico-parlamentari del nostro operato. Come è avvenuta la presentazione di questo disegno di legge? Esso è stato assegnato, su richiesta del Governo, in sede deliberante alla nostra Commissione. È evidente allora che almeno da parte del Ministro che ha presentato il disegno di legge, era implicito ed ovvio che la 5<sup>a</sup> Commissione dovesse approvare questo disegno di legge prima di quello dell'imposta sulle società che è stato a noi assegnato in sede referente.

Quindi deferire alla 5<sup>a</sup> Commissione in sede deliberante il provvedimento sull'acconto agli statali con carattere d'urgenza significa

far capire che detto provvedimento deve essere approvato prima dell'altro. Altrimenti non aveva senso nè chiedere l'urgenza, nè chiedere che ci fosse mandato in sede deliberante.

D'altra parte non vi è dubbio che noi in passato a più riprese abbiamo approvato disegni di legge con riferimento a note di variazione non ancora approvate; al riguardo gli esempi sono numerosissimi. Non solo, ma mi ricordava questa mattina il collega Jannaccone che abbiamo anche approvato un disegno di legge che implicava un dato onere senza indicare la copertura.

JANNACCONI. Infatti quando si discuteva la legge istitutiva dell'E.N.I. feci osservare che non c'era la copertura.

Il provvedimento in un articolo diceva soltanto che alla copertura si provvederà, ecc.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Se fosse stato così, il Presidente della Repubblica non avrebbe promulgato la legge. Rammento che in quel momento era stata approvata la legge del 4 per cento che forniva la disponibilità dei 15 miliardi occorrente per la copertura della legge alla quale si riferisce il senatore Jannaccone.

FORTUNATI. Comunque c'è una questione di forma, ma non una questione di cassa. Per me non esiste problema di cassa o almeno questo non riguarda l'aspetto formale del provvedimento legislativo. L'aspetto del provvedimento legislativo che ci può interessare è solo l'aspetto formale.

Che il proponente di questo disegno di legge o il presentatore avessero, a mio modesto avviso, l'intenzione chiara che il disegno di legge in esame precedesse quello sulle società, lo si desume proprio dal testo.

Infatti l'articolo 7 dice così: « All'onere di lire 20 miliardi risultante, per il bilancio dello Stato, dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con l'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1953-54, dal provvedimento concernente la istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari ». Ora è evidente che se si voleva far riferimento ad un provve-

dimento già legge la dizione non poteva esser questa. Infatti non si sarebbe fatto riferimento ad un « provvedimento concernente... » ma si sarebbe citata espressamente la « legge numero... ». Invece non si fa un preciso riferimento ad una legge, ma si usa una dizione che consenta l'adozione, come copertura, di un provvedimento di variazione di bilancio.

Allora se così è — e non può essere che così perchè non si può presentare con carattere di urgenza un provvedimento se si deve attendere che noi si esaminino in sede referente e che poi il Parlamento approvi, il disegno di legge che provvede alla copertura — è chiaro che si tratta semplicemente di una questione di forma perchè il problema di cassa è superabile.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Il problema di cassa non è di competenza della Commissione.

FORTUNATI. Se non è un problema di cassa, si tratta evidentemente di una questione di forma, si tratta di trovare cioè il mezzo per poter dare rapidamente l'acconto. La soluzione formale che propongo è quella del riferimento a nota di variazione.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, siamo ora in sede di discussione generale. Degli emendamenti relativi alla copertura parleremo in sede di discussione dell'articolo 7.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Io non ho avuto alcuna difficoltà ad accettare l'inversione dell'ordine del giorno perchè mi pare che non ci debbano essere difficoltà a dare l'acconto una volta che Governo e Commissione lo ritengono opportuno. La difficoltà sta nel provvedere alla copertura nei modi idonei secondo gli insegnamenti che questa Commissione ha dato più volte ed ai quali il Governo si vuole attenere.

STURZO. Domando la parola per mozione di ordine. Noi abbiamo approvato l'inversione dell'ordine del giorno, inversione motivata dal fatto che reputiamo che non si possa discutere ed approvare prima di questo disegno di legge quello riguardante l'imposta sulle società. Poi-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)26<sup>a</sup> SEDUTA (9 aprile 1954)

chè così è stata motivata l'inversione dell'ordine del giorno, si ha come conseguenza che non possiamo accettare come copertura di questo disegno di legge le entrate derivanti dall'imposta sulle società.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Questo non mi sembra acquisito.

STURZO. Noi abbiamo già deliberato ed abbiamo deliberato su questa motivazione che ho espressa a nome anche di altri colleghi cioè che i due disegni di legge non sono dipendenti tra loro. Se questo non fosse accertato, dovremmo discuterne da capo un'altra volta.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Desidero chiarire che, quando ho aderito all'inversione dell'ordine del giorno, non l'ho fatto con questa motivazione, altrimenti non avrei certamente dato il mio assenso. La Commissione può prendere qualsiasi deliberazione essa ritiene opportuno di prendere, ma, poichè quella deliberazione è stata presa con il consenso del Ministero, ora il Governo deve dichiarare che quanto meno non aveva avvertito tale motivazione e che quindi la sua adesione va intesa come fu data, come adesione all'inversione dell'ordine del giorno senza altre implicazioni. Non era mai capitato prima d'ora che si deliberasse su un oggetto implicitamente.

PESENTI. Formulo un principio generale: è assurdo pensare che il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, che stabilisce l'obbligo di indicare per ogni spesa la fonte di copertura, si debba interpretare nel senso di creare addirittura delle imposte di scopo, e cioè, in questo caso, delle imposte aventi il fine di dare questo acconto agli statali. A me sembra che il disposto dell'articolo 81 sia sufficientemente precisato quando si dice: si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo (o dal secondo, o dal terzo) provvedimento di variazione di bilancio.

Quando noi diamo un'indicazione generale ed il Governo assume un impegno, è evidente che non si tratta più precisamente delle entrate corrispondenti alla imposta sulle società.

ma potrà trattarsi delle entrate derivanti da un insieme di provvedimenti.

Si potrebbe, ad esempio, risolvere il problema con note di variazione risultanti dai provvedimenti istitutivi di nuovi tributi, tra cui l'imposta sulle società: una nota di variazione contenente anche l'istituzione di questi tributi sarebbe, a mio parere, anche formalmente, il modo più corretto per stabilire la copertura.

È giusto però che noi assumiamo un impegno morale specifico di istituire questa imposta sulle società; è vero che tale decisione, per quanto la Commissione rappresenti il Senato, non è impegnativa di tutto il Senato, ma è sempre abbastanza impegnativa. E d'altra parte è assurdo pensare che l'imposta possa essere istituita prima dell'approvazione del provvedimento in esame.

Dato che ci troviamo in questa situazione, mi pare che quello che può pretendere il Ministro sia appunto questo impegno da parte della Commissione di istituire tale imposta. Infatti, a mio avviso, in tal modo si è pienamente in regola con il disposto con l'articolo 81 della Costituzione.

JANNACCONE. Io appoggio quanto ha detto l'onorevole Pesenti, perchè ciò rientra nella osservazione che avevo svolta ieri, che cioè, se il Ministro per ogni spesa crea una nuova imposta, si prosegue all'infinito nel creare imposte, ed il pareggio del bilancio, che si vorrebbe raggiungere, non si ottiene mai.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Bisognerebbe allora non fare spese: fare delle spese senza entrate, credo non sia il modo migliore per raggiungere il pareggio.

JANNACCONE. Ma è altrettanto impossibile procedere nelle spese all'infinito creando imposte all'infinito.

ZOTTA. Mi sembra che ci troviamo su una strada non ortodossa, e che vi sia una aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione, tale da conferire un carattere di incostituzionalità al provvedimento che si intende approvare: il Presidente della Repubblica a mio

parere, una volta approvata la presente legge, avrebbe motivo di rimandarla alle Camere.

Infatti, si può far riferimento ad una nota di variazione, ma anzitutto è necessario che questa nota sia stata almeno presentata al Parlamento, in quanto la presentazione stessa implica l'accertamento dell'esistenza di una entrata: è solo in questo caso che noi possiamo riferirci ad una nota di variazione, a norma dell'articolo 81, perchè in tal modo la spesa viene ad essere coperta da una entrata già preventivata.

Quanto all'altro problema, prospettato dal senatore Trabucchi, se si possano utilizzare le maggiori entrate, esso non è tale da investire il carattere di costituzionalità del provvedimento, ma rappresenta semplicemente la violazione di un principio programmatico che noi stessi ci siamo dati in via politica; su di esso sarà il Ministro a decidere.

In ogni caso dovrebbe essere però assolutamente lontana da noi l'idea di fare riferimento ad una nota di variazione che non solo non è stata presentata, ma non ha un riferimento specifico ad una futura entrata di bilancio.

FORTUNATI. Ho ascoltato con estrema attenzione il collega Zotta, e dico francamente che comincio a non capire più nulla. Che la nota di variazione sia stata presentata o meno, dal punto di vista giuridico-formale significa ben poco: o noi entriamo nell'ordine di idee che l'articolo 81 presuppone sempre un provvedimento legislativo già approvato, o noi entriamo nell'ordine di idee che è sufficiente che una nota di variazione sia depositata presso la Presidenza di uno degli organi parlamentari, ed allora l'articolo 81 non significa niente.

La nota di variazione deve essere approvata per legge; fino a che non è approvata per legge, non vale nulla. Non solo, ma dirò di più: mentre nella legge di contabilità generale dello Stato è stabilito espressamente che nelle leggi di approvazione del bilancio non si possano disporre nuove spese, in tutti i bilanci presentati figurano capitoli di spesa o aumenti di capitoli di spesa così motivati: « Per far fronte a provvedimenti legislativi in corso ». Abbiamo quindi addirittura accettato, data la tecnica dei moderni lavori degli istituti parlamentari, il fatto che si possa approvare un bi-

lancio in cui o un capitolo è aumentato o un capitolo viene istituito, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso di approvazione o talvolta di presentazione al Parlamento.

Se questa è la verità, è mai possibile che sorga una questione del genere di fronte al fatto ormai chiaro e pacifico che si deve concedere l'acconto agli statali, e si deve concedere tempestivamente? È infatti perfettamente inutile presentare da parte del Governo un disegno di legge per un acconto agli statali, se il progetto deve seguire la trafila ordinaria della fonte di copertura espressamente indicata nella imposta sulle società: questo significa praticamente non voler concedere l'acconto.

Se volete far riferimento semplicemente ad una nota di variazione, fatelo; se non volete, fate riferimento ad altre entrate. Ho discusso a lungo con diversi colleghi, e tutti si sono manifestati d'accordo nell'ammettere che esiste questa possibilità, in quanto vi sono spese che sono impegnate da provvedimenti interni del Ministero, ma non da specifici provvedimenti legislativi. Se volete seguire questa strada, fatelo!

Io ho indicato una formula che è già adottata dai bilanci che stiamo discutendo: in tali bilanci infatti si fa riferimento ad aumenti di spesa derivanti da provvedimenti legislativi in corso; a tale proposito nessuno di voi ha sollevato l'eccezione, nonostante la violazione della legge di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 81 della Costituzione, che vieta di disporre maggiori spese qualora non vi siano già provvedimenti legislativi definiti in cui queste spese trovino la relativa copertura.

Se si vuole veramente concedere questo acconto, si può dunque anche fare riferimento ad una nota di variazione.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Qui rovesciamo tutta la situazione; almeno nelle discussioni di principio, cerchiamo di essere chiari ed uniformi.

Il fondo di bilancio per i provvedimenti in corso che cosa contiene di incerto? La spesa, ma non l'entrata, perchè, nel momento stesso in cui si approva il bilancio, sia pure con disavanzo, si autorizza il Governo a coprire il disavanzo con la emissione di debito pubblico; è quindi una forma di entrata che copre la

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)26<sup>a</sup> SEDUTA (9 aprile 1954)

spesa. Quella che resta incerta è la spesa: se cioè il Parlamento vorrà approvare la spesa secondo i provvedimenti in corso, o non vorrà approvarla. L'entrata, ripeto, è però ben definita.

Non può quindi farsi il parallelo con il caso presente.

FORTUNATI. Io ho inteso rispondere al collega Zotta, che ha sollevato una questione formale di costituzionalità. Ho detto: allora, forma per forma, possiamo seguire questo criterio. Infatti, a mio parere, non è neanche formalmente giusto istituire nel bilancio una spesa che non derivi da un provvedimento legislativo preciso, in quanto l'articolo 81, come pure la legge di contabilità generale dello Stato, non riguardano soltanto l'entrata, ma anche la spesa.

TOMÈ. Vorrei chiedere una spiegazione: noi sappiamo che vi sono maggiori entrate in confronto alle previsioni dell'esercizio in corso, e che tali maggiori entrate non sono state ancora formalmente e giuridicamente impegnate. Si tratta quindi di somme disponibili, che possono essere utilizzate a fini di copertura. Si dice che, per poterne disporre, queste somme dovrebbero essere acquisite formalmente attraverso una nota di variazione. Ma, mi domando, è proprio giuridicamente obbligatorio che questa nota di variazione debba essere presentata dal Governo e che noi stessi non possiamo attraverso la nostra iniziativa, accertare l'esistenza di questa disponibilità ed impegnarla senz'altro attraverso una nota di variazione da introdursi in questo disegno di legge? Anche la nota di variazione è un disegno di legge, in certo senso, e diventa operante come legge. Non possiamo dunque noi sostituirci al Governo, e quindi arrivare noi stessi a risolvere la questione attraverso un emendamento da apportare al progetto che ci è stato presentato?

PRESIDENTE. Il quesito posto dal senatore Tomè incide veramente sull'essenza dei poteri e i limiti del potere legislativo nei confronti del potere esecutivo. Egli domanda, in altri termini: se il potere legislativo, il Senato, la Commissione in sede deliberante, ha la certezza morale e formale che vi è una di-

sponibilità di entrata superiore a quella prevista nel bilancio e che non è ancora stata impegnata, può disporre che di questa entrata una quota X sia devoluta ad uno scopo specifico? Il senatore Tomè chiede anche se possiamo noi stessi deliberare praticamente questa nota di variazione in una formula adeguata, accertando l'entrata e disponendo la spesa in questo disegno di legge, cioè a dire sostituendoci alla presentazione del disegno di legge relativo da parte del Governo.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Io sono sempre stato convinto che il mestiere più difficile sia quello del Ministro del tesoro o del bilancio, ed in questa occasione ne ho immediata riprova. Voi tutti, amici e meno amici, siete sempre larghi di consigli e di richiami al Governo quando gestisce il pubblico denaro, lo criticate per le imprudenze che commette, ed ufficialmente, quale Commissione finanze e tesoro, avete approvato nello scorcio dell'ultima legislatura e presentato al Governo un ordine del giorno molto rigoroso sul modo con cui si devono utilizzare le maggiori entrate e sui criteri in base ai quali si deve procedere fino a che il bilancio permanga in disavanzo. In questo momento poi, spinti dal vostro animo generoso e, preoccupati delle condizioni degli statali, siete disposti a trovare una soluzione meno rigorosa di quanto voi stessi avete richiesto in passato.

Ora, io mi permetto di pregarvi di distinguere due aspetti della questione. Prima di tutto l'aspetto formale: non c'è dubbio che la risposta al quesito posto dall'onorevole Tomè non può essere che affermativa. Una legge può disporre delle maggiori entrate accertate in un determinato capitolo, a copertura di nuove spese. Non è obbligatorio, secondo l'articolo 81 della Costituzione, che si tratti di una nuova imposta: basta che vi sia una nuova o maggiore entrata e che ne sia fatto l'accertamento.

E noi, per un certo periodo di tempo, abbiamo largamente fatto ricorso a questo sistema, sia fondando le nostre note di variazione prevalentemente su maggiori entrate accertate, sia spesando delle leggi con riferimento a note di variazione che però erano sempre state presentate al Parlamento almeno nel momento in cui si discuteva il disegno di

legge: non sarebbe mai stata promulgata la legge che prevedeva una spesa, se non fosse stata contemporaneamente promulgata la nota di variazione ove la spesa stessa trovava copertura. Questo per quanto riguarda l'aspetto formale.

Ma vi è un secondo lato da considerare, quello dell'aspetto sostanziale: voi avete consigliato decisamente, nella forma di un ordine del giorno molto impegnativo — ed al quale anche per mia iniziativa, il Governo tentò allora di opporre delle ragioni abbastanza valide per avere un minimo di libertà in questa via da seguire — che le maggiori entrate derivanti da una migliore amministrazione dei tributi esistenti, fino a che vi sia una gestione di bilancio in disavanzo, debbano essere adoperate per coprire tale disavanzo.

Questo è un punto politico acquisito dall'attuale Governo, che, nelle sue dichiarazioni programmatiche, presentandosi al Parlamento, ha affermato che avrebbe destinato rigorosamente tutte le maggiori entrate alla eliminazione del disavanzo. Io devo ricordare questo alla maggioranza, se non alla minoranza, perchè evidentemente, se ci si volesse avviare per una strada di questo genere, il Ministro di bilancio sarebbe costretto a porre la questione di fiducia in quanto è una strada che il Governo, per vostro consiglio, ha dichiarato non opportuno percorrere almeno fin tanto che il disavanzo non sia, non dico totalmente eliminato, ma seriamente contenuto; il che non corrisponde alla situazione odierna.

Mi sembra quindi che la presente discussione dovrebbe essere condotta entro questi termini. Formalmente, la possibilità di accertare maggiori entrate e di disporre con questo provvedimento legislativo c'è, ma dal punto di vista politico della buona amministrazione e della linea che il Governo ha impostato, noi riteniamo che questa soluzione non possa essere accettata.

PESENTI. Brevissime parole, perchè, quando il Governo riconosce la giustezza formale della proposta del senatore Tomè, mi pare che la cosa sia risolta. Infatti un ordine del giorno dà una direttiva di carattere generale che molte volte può anche essere attenuata. L'obiezione avanzata dal Ministro è soltanto

di fedeltà ad una direttiva politica; il che non incide affatto sulla soluzione del nostro problema in quanto una direttiva politica è sempre generica, ed evidentemente, a parte le eccezioni dal punto di vista formale, il principio fondamentale resta salvo. Vorrà dire che di qui in avanti queste maggiori entrate che noi ora utilizziamo saranno ricostituite con il gettito di un altro provvedimento fiscale. Per il momento, basterebbe indicare la nota di variazione stabilendo che le maggiori entrate riconosciute vengono destinate a questo scopo.

STURZO. Prendo la parola per una dichiarazione politica. Sono completamente d'accordo con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro per quanto riguarda il fatto che i maggiori proventi di bilancio debbano essere destinati alla diminuzione del *deficit*. Ma nel caso presente non si tratta affatto di violare questo principio perchè noi abbiamo preso l'impegno di esaminare, in sede referente, la legge riguardante l'imposta sulle società dalla quale verranno nuove entrate. La Commissione però si rifiuta, approvando la mia proposta, di legare il disegno di legge in esame all'altro relativo all'imposta sulle società, cioè si rifiuta di approvare precipitosamente questo secondo provvedimento per poter approvare l'articolo relativo alla copertura finanziaria del primo collegando cioè insieme i due provvedimenti.

Dal punto di vista sostanziale, noi abbiamo già una possibilità che il Parlamento approvi la legge, relativa alla imposta sulle società, in quanto il Governo l'ha presentata, la maggioranza è orientata nel modo che ho esposto, e la minoranza, ed anche le persone indipendenti come io mi sento, hanno già dato il loro parere favorevole all'approvazione dei due primi articoli, il primo riguardante l'istituzione dell'imposta e il secondo riguardante la determinazione delle caratteristiche di tale imposta.

Noi però ci rifiutiamo — almeno io mi rifiuto — di collegare oggi questa nuova legge sull'acconto agli statali, da approvarsi in sede deliberante, ad una legge che ancora non è approvata e che anzi non può essere nemmeno approvata da questa Commissione, ma deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea: questa sarebbe una scorrettezza procedurale alla quale non ci possiamo prestare.

Non si tratta quindi di variare l'orientamento già preso; questa è la verità. Ed allora, perchè dire che noi vogliamo mutare l'indirizzo politico del Governo? Io sostengo che noi siamo invece perfettamente entro l'indirizzo politico del Governo, ma non possiamo venir meno alla dignità della nostra Commissione.

TRABUCCHI, *relatore*. Io penso che se noi siamo d'accordo tutti nel dare assicurazione al Ministro che la discussione sul disegno di legge relativo all'imposta sulle società sarà continuata nella prossima settimana e portata a termine nel più breve tempo possibile e se l'onorevole Ministro ci facesse sapere che il Governo accetterebbe — noi almeno desideriamo procedere in pieno accordo con il Governo — potremmo deliberare che il provvedimento venga inviato alla Camera con la specificazione che verrà destinato al finanziamento dell'acconto agli statali il gettito del provvedimento che proroga al 30 giugno l'applicazione del contributo straordinario temporaneo per investimenti contro la disoccupazione del 3 per cento sui salari. Il gettito di questo provvedimento ha ora una sua destinazione per il finanziamento di opere pubbliche, le quali però hanno bisogno di un tempo tecnico per la pratica attuazione. Noi potremmo dunque con tutta tranquillità servirci momentaneamente di quel gettito come di un prestito per affrontare la presente spesa dell'acconto agli statali senza apportare alcun danno alle opere pubbliche in quanto la somma a loro destinata verrebbe reintegrata a suo tempo con il gettito derivante dalla nuova imposta sulle società che nel frattempo sarà approvata; su questo argomento eventualmente la Commissione potrebbe approvare un ordine del giorno.

Se siamo d'accordo su questa soluzione ritengo che si possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge in esame.

JANNACCONE. Chiedo anche io al Ministro se può trovare la possibilità di legare ad altra entrata la copertura del disegno di legge in discussione.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Io non avrei difficoltà ad accettare la soluzione proposta dal senatore Trabucchi — e lo faccio dopo un certo

sforzo perchè i colleghi di Governo, che presiedono alla spesa, hanno avuto delle preoccupazioni al riguardo — soprattutto dopo l'assicurazione che in via di massima l'altro progetto, quello dell'imposta sulle società, ci darà la possibilità di reintegrare le somme che ora distogliamo da importanti impieghi.

Devo per dovere di colleganza, ma anche per dovere di equilibrio generale di governo insistere su questo aspetto di un impegno non giuridico, ma morale, che tutti insieme prendiamo, di fare cioè in modo di ottenere questa reintegrazione. L'utilizzo della copertura ricordata distogliendola dagli scopi precedentemente indicati è possibile perchè almeno buona parte dei disegni di legge, che vengono finanziati dal provvedimento di proroga del contributo straordinario del 3 per cento sui salari non sono ancora in discussione davanti al Parlamento e non hanno la stessa urgenza di questa spesa che dobbiamo ora finanziare.

Però resti ben chiara la necessità di reintegrare gli stanziamenti con il provento del nuovo tributo sulle società.

FORTUNATI. Per quanto ci concerne non ho nessuna difficoltà ad assicurare l'onorevole Ministro che non saremo certo noi a ritirarci, se la Commissione riterrà opportuno di lavorare con un certo ritmo.

Non sono però d'accordo circa la soluzione prospettata, per motivi psicologici e politici. Credo infatti che sarebbe sbagliato politicamente per tutti fare riferimento esplicito al contributo straordinario del 3 per cento sui salari. Dico ciò perchè se vi è un impegno esplicito del reintegro, secondo me, allora sono fondate le osservazioni fatte dal senatore Sturzo che cioè non si tratta di venir meno ad una direttiva presa.

Sembrerebbe infatti che noi diamo l'acconto agli statali con il 3 per cento preso sui salari degli operai, senza tener conto che il ricavato era destinato ad altri scopi. Dalla opinione pubblica, il significato della sostituzione non sarebbe capito immediatamente, mentre la strada indicata dal senatore Sturzo mi sembra sia la più idonea.

Se voi vi accontentate dell'impegno politico del reintegro rispetto al 3 per cento, non ca-



pisco perchè dovrebbe venir meno la soddisfazione dell'impegno politico rispetto alla maggiore entrata accertata. Mi sembra che il problema politico non si sposti di un millimetro, perchè anche quella del 3 per cento è una maggiore entrata.

GIACOMETTI. Ho domandato la parola per associarmi a nome del mio Gruppo alle dichiarazioni del senatore Fortunati.

STURZO. Parlo per mozione d'ordine. Credo che per quanto riguarda la discussione generale, anche per una possibile copertura, quello che hanno detto i colleghi sia sufficiente. Faccio pertanto la proposta formale di passare all'esame degli articoli; quando arriveremo all'articolo 7 discuteremo la copertura.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Vorrei fare la proposta di sospendere per alcuni minuti la discussione su questo disegno di legge perchè la Commissione possa avere quegli elementi che le occorrono per poter giudicare sulla possibilità di accoglimento della proposta Trabucchi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la discussione su questo disegno di legge per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12).

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. In attesa che il Ministro del bilancio raccolga gli elementi che dovrà fornire alla Commissione per il proseguimento della discussione sul disegno di legge relativo alla concessione di un acconto agli impiegati statali, sottopongo alla Commissione la richiesta del Sottosegretario per le finanze Castelli di discutere con urgenza il disegno di legge: « Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (466), già approvato dalla Camera dei deputati.

Successivamente dovrebbe essere discusso il disegno di legge testè trasmesso dalla Camera

dei deputati: « Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949 per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 » (479) già approvato dalla Camera dei deputati.

Entrambi i provvedimenti non risultano iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna; però l'iscrizione del primo sarebbe giustificata da motivi di urgenza, cioè perchè possano essere effettuate le promozioni prima delle vacanze pasquali; l'iscrizione del secondo è determinata dalla eventualità, secondo quanto prospettato precedentemente, che le entrate derivanti dal provvedimento stesso debbano servire di copertura al disegno di legge per la concessione di un acconto ai dipendenti statali sul quale abbiamo sospeso la discussione.

Se non si fanno osservazioni, la richiesta del Sottosegretario si intende accolta.

(È accolta).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (466) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Come i colleghi sanno, le carriere statali sono divise in gruppi, A, B e C in relazione al titolo di studio posseduto dall'impiegato.

Per quanto riguarda il Ministero delle finanze però praticamente si hanno due carriere che si sono sovrapposte per alcuni gradi; così per le stesse funzioni vi possono essere funzionari di gruppo A e di gruppo B e questo per quanto riguarda ispettori superiori e direttori distrettuali, procuratori superiori e procuratori capi.

Che cosa è accaduto? Che con il passare del tempo, in relazione alla caratteristica delle due carriere si sono creati vuoti notevolissimi nei posti di gruppo *A*, mentre invece sono rimasti occupati i posti di gruppo *B*. Ciò avviene per il fatto che i funzionari di un gruppo, ad un certo momento, hanno, in confronto dei pari grado dell'altro gruppo, una progressione di carriera più rapida, determinando una grave sperequazione fra funzionari, che hanno sostenuto un identico esame di concorso per l'ammissione all'impiego, senza conseguire un identico svolgimento di carriera.

Ora con questo disegno di legge si dà facoltà al Ministero delle finanze per il periodo di due anni di promuovere funzionari di gruppo *B* in soprannumero mantenendo vacanti un ugual numero di posti nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A*. Queste promozioni in soprannumero si potranno effettuare entro il limite massimo di un terzo dei posti complessivamente vacanti in ciascun grado dei due ruoli.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo l'ordinamento in atto la distinzione in gruppi è fatta a seconda del titolo di studio: il gruppo *A* è per laureati, il gruppo *B* per diplomati.

In origine si pensava che il gruppo *A* avesse funzioni direttive, mentre il gruppo *B* funzioni amministrative. Di fatto, almeno per quel che riguarda le Amministrazioni che adesso consideriamo, le cose non sono andate così e a ricoprire alcune funzioni sono destinati indifferentemente funzionari di gruppo *A* o di gruppo *B*. Infatti capita ad ognuno di noi di presentarsi all'ufficio delle imposte e di trovarsi indifferentemente a discutere, ad esempio, la propria dichiarazione annuale con un funzionario di gruppo *A* o con un funzionario di gruppo *B*.

Ecco la ragione pratica ed equitativa del provvedimento, con il quale si utilizza, per la durata di due anni un terzo dei posti di gruppo *A* a vantaggio del personale di gruppo *B*.

Perchè si faccia luogo a promozioni è necessario che vi siano i posti vacanti. Ora come risulta dalla tabella annessa alla relazione, vi è una eccedenza in atto di vacanze nei posti di gruppo *A* rispetto al *B*. Un terzo di questi

posti in organico verrebbero utilizzati per il personale di gruppo *B* dei gradi dall'VIII al VI perchè per i gradi precedenti all'VIII il problema non si pone; la distinzione infatti fra gruppo *A* e *B* si ha solamente dopo l'VIII grado.

In sostanza può avvenire che nei ruoli si abbia la disponibilità per il grado VII di 40 posti di gruppo *A* e 5 posti di gruppo *B*; ora, secondo il disegno di legge in esame, il Ministero delle finanze può nel termine di due anni utilizzare 13 posti del gruppo *A* a vantaggio del gruppo *B*.

FORTUNATI. Tutto questo dipende dal fatto che le promozioni nel gruppo *A* sono più lente che nel gruppo *B*. Se, ad un certo momento, noi promuoviamo funzionari del gruppo *B*, superando il numero dei posti di ruolo perchè nel corrispondente grado del gruppo *A* vi è vacanza, vuol dire che noi aumentiamo le promozioni del gruppo *B* rispetto a quelle del gruppo *A*.

ZOTTA. Non si tratta di lentezza di carriera, ma direi piuttosto di minore affluenza di impiegati nel gruppo *A*.

FORTUNATI. Questo non è chiarito ed io non lo so poichè la tabella indica solo i posti vacanti e non i posti effettivamente ricoperti.

La mia preoccupazione è questa. Nelle Amministrazioni periferiche sentiamo il bisogno di elementi nuovi per migliorare la composizione qualitativa del personale. Se voi coprite i posti vacanti del gruppo *A* con personale del gruppo *B*, queste nuove immissioni non vi potranno più essere.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le cose in realtà stanno così: la distinzione dei gruppi comincia soltanto al grado VIII. Tutti i funzionari iniziano la carriera dal grado XI del gruppo *B*. Giunti alla soglia del grado VIII, per essere ammessi nel gruppo *A* debbono sostenere un concorso. Evidentemente il numero di coloro che desiderano affrontare questa prova è limitato. D'altra parte se in pratica c'è una certa equiparazione nelle funzioni, per migliorare la qualità del personale non servono le promozioni di grup-

po *A* che in pratica seguono un corso più rapido rispetto le corrispondenti del gruppo *B*.

TRABUCCHI, *relatore*. Nell'Amministrazione finanziaria il procuratore capo, per fare un esempio, può essere tanto di gruppo *A* quanto di gruppo *B*. La qualifica e le funzioni sono le medesime. La differenziazione del gruppo dipende solo dal titolo di studio (se pure qualche volta è avvenuto che personale sprovvisto di laurea sia stato ammesso al gruppo *A*).

Quando oggi constatiamo questo enorme numero di vacanze nel gruppo *A*, lasciando ferma la distinzione delle carriere, saremmo costretti a stabilire rapidissimi avanzamenti per i funzionari provvisti di titolo universitario che si trovano nei gradi bassi. Questi scavalcherebbero colleghi più anziani che, pur esercitando analoghe funzioni, si trovano nel gruppo *B* per non avere il titolo accademico. Se non approviamo questo provvedimento, per l'attrazione del vuoto, daremmo luogo a questo inconveniente, a scapito del buon ordine del servizio. Questo è il nocciolo del provvedimento. Il problema non si porrebbe se le carriere fossero distinte non solo formalmente, ma per funzioni, come accade negli altri Ministeri. Il cancelliere non esercita le funzioni del giudice, quindi nessuno si sognerà mai di far occupare dai cancellieri posti in organico stabiliti per i giudici. L'inconveniente deriva, senatore Fortunati, dalla sovrapposizione delle funzioni. Esso dovrà essere eliminato con la legge delega, ed è per questa ragione che il provvedimento in esame avrà valore solo per due anni.

STURZO. Io mi domando per quale ragione si debbono fare queste distinzioni di ruolo. La legge delega dovrebbe venire applicata entro il corrente anno. Il periodo di due anni indicato dall'articolo 1 non è quindi opportuno, perchè si corre il rischio di interferire nella legge delega. Il provvedimento è opportuno, ma deve rimanere temporaneo, per regolare cioè le promozioni in sospeso. Per questo domando che il provvedimento abbia valore fino all'entrata in vigore della legge delega.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In linea di principio non avrei obiezioni alla proposta del senatore Sturzo. Resta però il fatto che il limite dei due anni si riferisce all'esercizio di una facoltà, non di un obbligo. Il disegno di legge fu elaborato quando la legge delega non era ancora formulata. Ad ogni modo, per evitare che un emendamento ritardi ulteriormente l'applicazione di questo provvedimento tanto atteso (le promozioni sono sospese da due anni) desidero rassicurare la Commissione che la legge delega evidentemente conterrà una clausola abrogatrice di tutte le disposizioni con essa incompatibili.

STURZO. Con questo chiarimento, dichiaro di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* delle stesse Amministrazioni.

Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo articolo 2.

I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo *B*, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B*, di cui all'articolo

precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo *A* e *B*, possono essere promossi impiegati di gruppo *B* in numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purchè il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.

Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze.

(È approvato).

### Art. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro sono disposte le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 » (479) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

STURZO. In riferimento al disposto dell'articolo 3 di questo disegno di legge io ritenevo che il gettito di questa legge servisse per opere da compiersi con decorrenza dal 1° luglio del corrente anno.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Dal punto di vista contabile ci sono due diverse categorie di spese: le spese di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 3 aumentano gli stanziamenti di capitoli già esistenti; invece lo stanziamento di 8 miliardi di cui alla lettera *a*) si effettua per una nuova spesa che sarà prevista in una nuova legge in corso di presentazione al Parlamento. Se noi non deliberiamo l'aumento delle spese, le spese stesse non si possono fare. Dal punto di vista costituzionale noi non facciamo altro che ricalcare la linea che abbiamo sin qui seguito.

STURZO. Ma i 3 miliardi per gli Enti comunali di assistenza come si fa a sopprimerli?

VANONI, *Ministro del bilancio*. Niente di tutto quanto è indicato nell'attuale testo dell'articolo viene soppresso; appunto per questo io poco fa aderivo al suggerimento del senatore Trabucchi di consacrare in un ordine del giorno l'invito al Governo, che poi significa anche impegno per la Commissione, che queste spese siano immediatamente erogate non appena sarà possibile disporre di quelle nuove entrate che saranno deliberate in seguito.

FORTUNATI. Io avevo fatto una proposta che poteva essere attuata prima di ricorrere ad un'altra fonte di copertura; ora, più esamino le destinazioni delle entrate ricavate dal provvedimento in esame e indicate nell'articolo 3, e più mi sorgono preoccupazioni.

Il collega Tomè poco fa aveva posto un quesito al quale però il Ministro non ha risposto se non dichiarando che si trattava di venir meno ad un impegno politico e che quindi non poteva accettare. Alla risposta del Ministro ha controreplicato il collega Sturzo, dicendo che si trattava di una questione di forma più che di sostanza.

Ora, poichè l'onorevole Ministro suggerisce la presentazione di un ordine del giorno per invitare il Governo a reintegrare gli stanziamenti già previsti dall'originario disegno di legge ed ora devoluti ad altri scopi, allora io dico: perchè non facciamo riferimento genericamente ad entrate già accertate e con un ordine del giorno invitiamo il Governo a reintegrare queste somme non appena il nuovo provvedimento

sulle società entrerà in vigore? Perché dobbiamo andare a spostare la destinazione di un disegno di legge già approvato da un ramo del Parlamento? Io mi preoccupo soprattutto del fatto che gli Enti comunali di assistenza hanno bisogno di fondi a breve scadenza.

L'approvazione eventuale di un ordine del giorno nel senso indicato dall'onorevole Ministro, evidentemente significa che il Governo darà i 3 miliardi non appena la nuova legge sarà varata; ma questo, mentre per le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono convinto che non può destare preoccupazioni, per la lettera *d)* significa evidentemente ritardare di due o tre mesi, cioè fino all'emanazione del nuovo provvedimento legislativo, l'erogazione delle somme agli E.C.A.

TRABUCCHI. Io credo che i contributi agli E.C.A. siano già in corso di erogazione.

FORTUNATI. No, non è così.

STURZO. Insomma, anche dal punto di vista morale, come è possibile sospendere l'erogazione di 3 miliardi agli E.C.A., cioè ai poveretti, per dare un acconto agli statali? Io prego l'onorevole Ministro di fare in modo che questo sia evitato.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Io non ho nessuna obiezione da fare al riguardo, onorevoli senatori: vorrà dire che si riduce l'anticipo agli statali e invece di dare mezza mensilità, daremo il 45 per cento: solo in tal modo rimaniamo nei limiti dei 17 miliardi che abbiamo stanziato. Se siete d'accordo in questo senso, non ho nulla da obiettare.

FORTUNATI. Io le rinnovo, onorevole Ministro, la proposta che per la copertura della spesa relativa al disegno di legge per l'acconto agli statali si faccia riferimento alle maggiori entrate accertate, il che non può costituire un precedente.

Fino a che la proposta venisse da noi, lei potrebbe dire che noi dell'opposizione domani potremmo accusarvi di non aver rispettato l'impegno politico di dedicare le maggiori entrate alla riduzione del disavanzo, ma quando ad un certo momento il senatore Sturzo le dice

che questo non rientra nell'impegno politico e quindi noi assicuriamo un esame sollecito del nuovo provvedimento tributario per discuterlo non appena il Senato tornerà a riunirsi, dopo le vacanze pasquali, non vedo perché lei debba continuare ad opporsi.

STURZO. La preoccupazione del Ministro, evidentemente, è che il Presidente della Repubblica possa essere messo domani in una situazione delicatissima della quale mi rendo conto; quella cioè di respingere la legge in ossequio al disposto dell'articolo 81 della Costituzione e quindi di assumersi la responsabilità di un urto contro tutto il personale dello Stato.

FORTUNATI. Ma la mia proposta è di utilizzare entrate già accertate, e non di fare riferimento a note di variazione generiche. Inoltre, in un ordine del giorno che la Commissione dovrebbe approvare si potrebbe precisare che ciò non significa in alcun modo venir meno all'impegno politico che il Governo ha assunto, ma che si tratta semplicemente di un provvedimento contingente in attesa delle nuove entrate.

TRABUCCHI. Noi ci stiamo formalizzando sulla questione dei 3 miliardi per gli E.C.A., mentre io ritengo che il Ministero dell'interno abbia già provveduto al riguardo.

FORTUNATI. Non è esatto che il Ministero dell'interno abbia erogato dei fondi; posso dirlo avendo parlato con diversi rappresentanti di enti locali.

DE LUCA LUCA. Io non sono del tutto favorevole a stornare le entrate che verrebbero dal disegno di legge in esame per far fronte all'acconto agli statali, in quanto praticamente ciò si risolverebbe in un ulteriore ritardo del contributo dello Stato per quanto riguarda la gestione I.N.A.-Casa, in favore dei territori montani ed infine agli Enti comunali di assistenza. Anzi, per quanto riguarda gli E.C.A., da quel che mi risulta personalmente, posso dire che in Calabria nessun Comune ha fondi per provvedere all'assistenza ai bisognosi.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)26<sup>a</sup> SEDUTA (9 aprile 1954)

VANONI, *Ministro del bilancio*. Le mie preoccupazioni sono quelle che già ho avuto occasione di sottolineare dianzi.

Noi abbiamo assunto un determinato impegno verso il pubblico, e per me questo impegno, oltre che un valore tecnico, ha un grande valore morale e politico. Se veniamo meno a questo impegno anche per una questione importante come può essere questa, ci poniamo su una china nella quale non so quando potremmo arrestarci.

Perchè io trovo possibile attuare la soluzione che noi oggi presentiamo? Perchè essa ci consente di dire che certe spese che stavamo per coprire, per ora non le copriamo; valuteremo poi l'urgenza maggiore o minore di queste spese, l'opportunità o meno di lasciarle ancora in sospeso, ma dal punto di vista della legge di bilancio, della costituzionalità, non ci sono delle spese che restano senza copertura e che quindi non potrebbero essere deliberate o stanziare finchè la copertura non c'è. In tal modo noi siamo nella più perfetta ortodossia.

L'onorevole Fortunati dice: ma quando noi facciamo un ordine del giorno con il quale ci impegnamo a ricostituire la disponibilità per queste spese, oppure facciamo un ordine del giorno col quale ci impegnamo a reintegrare le anticipazioni fatte su accertamenti di maggiori entrate, facciamo la stessa cosa.

Onorevole Fortunati, non facciamo la stessa cosa, perchè per reintegrare le maggiori spese con i nuovi provvedimenti di entrata, c'è un unico istituto interessato ed è il Ministero del tesoro.

Io sono convinto che se facciamo un ordine del giorno che ci impegni a finanziare queste spese oggi indicate con i mezzi che noi prospettiamo, le finanzieremo senz'altro; ma se facciamo un ordine del giorno con il quale si dice che oggi il Ministro del tesoro o del bilancio viene meno ad un impegno politico, che ha preso, ma che domani ristabilirà l'ordine delle cose, non sono del tutto sicuro che poi le anticipazioni si possano reintegrare, perchè in realtà la pressione per aumentare le spese è molto forte e contro di essa generalmente c'è solo, come ripeto, un istituto che resiste ed è il Ministero del tesoro.

Pregherei pertanto la Commissione di restringere la discussione sul problema dei 3 mi-

liardi, i quali non vanno indiscriminatamente agli E.C.A., bensì vanno al capitolo 147 che riguarda il caro-pane di gestione attraverso gli E.C.A., cioè il caro-pane pagato alla popolazione povera che non ha mezzi di sussistenza.

Questa reintegrazione ha una origine parlamentare ben specifica. In sede di discussione del bilancio 1953-54 venne fatta dall'onorevole Vigorelli, che allora non era mio collega di Governo, l'osservazione che nel bilancio era stato diminuito di 3 miliardi lo stanziamento di questo capitolo. Tale riduzione era stata chiesta dal Ministero dell'interno perchè, dagli accertamenti effettivi relativi a questo capitolo, era risultato che non c'era bisogno di fare questa spesa. Ma, nonostante questa spiegazione data dall'allora Ministro — che era il sottoscritto — che discuteva il bilancio del Tesoro, la maggioranza della Camera superò l'opposizione del Governo e fece un ordine del giorno impegnativo che fu approvato. Il Governo oggi adempie a questo impegno essendo però d'accordo con il Ministero dell'interno che ad un certo momento si farà lo storno da questo capitolo ad un altro capitolo di assistenza.

Quindi mi pare che l'urgenza di spesare questa cifra non sia tale da non poter attendere un paio di mesi.

CORTI. Faccio presente che la Commissione dovrebbe almeno rendersi interprete del senso di disagio che non mancherà di ripercuotersi nel Paese per il fatto che questa legge viene ad essere in aperto e stridente contrasto con una precisa promessa a suo tempo fatta dal Governo che l'applicazione del contributo straordinario non sarebbe stata prorogata dopo il 31 dicembre 1953.

Faccio poi presente che si tratta di una imposizione che porta ad una enorme sperequazione a tutto danno delle imprese che impiegano un maggior numero di dipendenti.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Credo di essere autorizzato a dare qualche spiegazione al riguardo, perchè io stesso non ho mai difeso molto questo contributo, il quale ebbe a suo tempo una sua particolare funzione, come ha una specifica funzione, che deve tranquillizzare la Commissione, l'attuale disegno di

legge perchè rappresenta un ponte tra la situazione determinatasi al 31 dicembre 1953 e la situazione che si è creata in seguito all'approvazione del bilancio nuovo, presentato ora dinanzi al Parlamento e che sta per essere approvato, nel quale tutte queste spese elencate sono spese, compresi i 3 miliardi per gli E.C.A., compresa la quota di 15 miliardi per l'I.N.A.-Casa, compresa un'ulteriore quota per quella legge sulle case minime e malsane che sarà approvata.

Quindi deve apparire ben chiaro che si tratta di una legge ponte e definitiva.

Facendo l'esposizione finanziaria dinanzi all'altro ramo del Parlamento come Ministro del bilancio, ho già dato l'affidamento impegnativo da parte del Governo di non proporre il rinnovo di questo contributo, e vorrei dire che quando si discuterà ulteriormente la legge sulle società, si potrà arrivare a maggior ragione alla conclusione che non può essere rinnovato, perchè pensiamo di distribuire press'a poco lo stesso onere meglio col meccanismo della imposta sulle società che non col meccanismo in riferimento ai salari.

STURZO. Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro che questa sarà l'ultima volta che si parla di questo contributo straordinario.

PRESIDENTE. Infatti il capitolo 147 riguardante il caro-pane di gestione degli E.C.A. che si vuole integrare, è aumentato nel nuovo bilancio di 2 miliardi e 300 milioni per previsto fabbisogno: è chiaro quindi che il Governo si è già preoccupato al riguardo.

Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949, si applica anche per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:

a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, non-

chè al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.

Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento.

Ai fini del conteggio del contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonchè il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche.

Per il personale femminile le aliquote stabilite nei precedenti commi sono ridotte a metà.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il contributo straordinario dovuto per tutti i periodi di paga compresi nei mesi anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge deve essere versato in rate uguali entro il 10 luglio 1954, unitamente al contributo da pagare alle normali scadenze.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il provento del contributo indicato negli articoli precedenti sarà devoluto:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio finanziario 1953-1954 derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I.N.A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio 1953-54 per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

a) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di capropane.

Se si intende utilizzare le entrate recate dal disegno di legge in esame a copertura della spesa relativa all'acconto agli statali, l'articolo 3 dovrebbe essere soppresso.

GIACOMETTI. Sebbene le dichiarazioni dell'onorevole Ministro non mi abbiano convinto, io non voterò contro la soppressione di questo articolo; però, a nome del mio Gruppo, dichiaro di astenermi dalla votazione.

FORTUNATI. Anch'io mi associo, a nome del mio Gruppo, alla dichiarazione di voto del collega Giacometti.

Però, a questo punto, tra l'altro mi sorge un dubbio che ritengo fondato. Se noi approviamo ora la soppressione dell'articolo 3, prima di approvare il disegno di legge che concede l'acconto agli impiegati statali, dobbiamo attendere che anche questo disegno di legge sia approvato, perchè, a mio avviso, non possiamo approvare un disegno di legge per la cui copertura si fa riferimento ad un provvedimento che non è ancora legge.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Quello che è necessario per rispettare l'articolo 81 della Costituzione, è che nel momento in cui una legge viene promulgata ci sia la copertura della spesa. Che poi, nell'*iter* della formazione della legge ci sia solo una proposta di copertura non divenuta ancora definitiva, è una necessità del lavoro parlamentare che si svolge in questi termini. Questa è l'interpretazione che

abbiamo sempre dato — e che secondo me è corretta — alla Costituzione.

Comunque, se può tranquillizzarla maggiormente, posso dirle che i miei uffici avevano suggerito due formule diverse, una delle quali è quella di sostituire gli articoli 3 e 4 con un articolo che dicesse: « Il provento del contributo derivante dagli articoli precedenti sarà devoluto al personale statale in anticipazione sui futuri miglioramenti economici ».

FORTUNATI. Desidero precisare che, secondo me, in un sistema parlamentare bicamerale come il nostro, è buona norma approvare una spesa quando la relativa copertura sia stata già approvata in un altro disegno di legge.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Senatore Fortunati, se lei legge la lettera a) dell'articolo 3 del disegno di legge che stiamo esaminando può vedere che si fa riferimento per la copertura ad un provvedimento di legge che non è stato nemmeno presentato al Parlamento; e la Camera ha approvato questo disegno di legge sicura di non determinare nessun turbamento di ordine costituzionale.

FORTUNATI. Ma noi nel nostro provvedimento per gli statali dobbiamo fare riferimento a un disegno di legge che la Camera ha approvato con un altro testo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.

Anche per questo articolo vi è la proposta di soppressione. La metto ai voti.



FORTUNATI. Ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva la soppressione dell'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Art. 5.

Per quanto non sia diversamente stabilito con la presente legge, valgono le disposizioni contenute nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Resta inteso che, in seguito alla soppressione degli articoli 3 e 4, questo articolo assumerà il numero 3.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Ripresa della discussione del disegno di legge:**  
**« Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » (465).**

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è cor-

risposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

Per il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

FORTUNATI. Noi dichiariamo, data l'ora tarda ed il fatto che ormai qualunque proposta facciamo non sarebbe accolta, che eravamo orientati verso un trattamento che garantisse un minimo, per i gradi più bassi del personale statale.

Pur essendo favorevoli al provvedimento nei suoi principi, non siamo però favorevoli alla sua portata economica, diversa da quella richiesta da tutte le organizzazioni sindacali e attesa da tutti i dipendenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'articolo 12, lettere da a) ad e), della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

(È approvato).

#### Art. 3.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una an-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)26<sup>a</sup> SEDUTA (9 aprile 1954)

ticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'articolo 6 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 5.

A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni o di assegni indicati nel primo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

Per la concessione della anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilità dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Al personale che frattanto cesserà dal servizio senza diritto a pensione, detta somma

sarà invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

(È approvato).

#### Art. 7.

All'onere di lire 20 miliardi risultante, per il bilancio dello Stato, dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con l'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1953-54, dal provvedimento concernente la istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

TRABUCCHI, *relatore*. Al primo comma dell'articolo 7 propongo il seguente emendamento sostitutivo: « All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con la entrata derivante dal provvedimento relativo all'applicazione del contributo straordinario, istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1954 ».

FORTUNATI. Ci asteniamo dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo e terzo comma dell'articolo 7. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 7, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

26ª SEDUTA (9 aprile 1954)

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

BRACCESI. Presento il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro del Senato impegna il Governo a devolvere le nuove entrate che si renderanno prevedibili per l'esercizio in corso a seguito dell'approvazione di leggi già presentate al Parlamento ed in particolare di quella relativa all'istituzione di una imposta sulle società ecc., a copertura, prima di ogni altra, delle seguenti spese:

lire 8 miliardi per l'onere relativo all'esercizio finanziario 1953-54 derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

lire 7 miliardi al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I.N.A.-Casa;

lire 2 miliardi ad aumento della spesa relativa all'esercizio 1953-54 per le erogazioni

di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 13,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.